

Revocatoria, l'anomalia condiziona l'atto estintivo del debito

La giurisprudenza

Per la Cassazione normalità o anomalia vanno visti in termini oggettivi

La disciplina della revocatoria fallimentare (liquidazione giudiziale) è antitetica rispetto a quella dell'eccezione di compensazione.

Mentre la compensazione consente al creditore del debitore insolvente (ancora insoddisfatto) di spendere il suo credito per estinguere satisfattivamente il suo debito verso la massa senza subire gli effetti del concorso, la revocatoria sancisce il primato del concorso, colpendo con l'inefficacia il pagamento (satisfattivo per definizione) di quei crediti civilisticamente estinti prima della dichiarazione di insolvenza, ma «in odore di fallimento».

La revocatoria è rimasta, un po' come la compensazione, anch'essa a grandi linee invariata, eccezion fatta per la decorrenza del periodo sospetto dal deposito della domanda di apertura della procedura (non più dalla pronuncia), con un ben più ampio periodo sospetto.

Su questo tema si rivela interessante il *revirement* – o, per meglio dire, un ritorno al passato – della Cassazione sui criteri che consentono di valutare la «anomalia» dell'atto estintivo del debito pecuniario in tema di revocatoria «aggravata» (articolo 67, primo comma, n. 2, della Legge fallimentare, ora articolo 166, comma 1, lettera b), del Codice della crisi).

Da tempo ci si interroga se la «anomalia» vada accertata in relazione alla non conformità del mezzo solutorio alla prassi degli scambi commerciali, ovvero in termini più specifici, in relazione al contenuto e all'evoluzione delle convenzioni *inter partes*, valorizzandosi elementi che denotino il sopravvenuto mutamento delle modalità di pagamento rispetto a quelle in origine concordate tra le parti.

Sul punto, la Corte di cassazione – inserendosi in un percorso di ritrovata continuità con la giurisprudenza più risalente – ha assunto una posizione contrastante con un indirizzo, che definiremmo “intermedio”, in fase di consolidamento (Cassazione, n. 17949/2023).

Nel caso esaminato, il curatore – a fronte di un pagamento effettuato utilizzando un mezzo diverso da quello originariamente pattuito – aveva esercitato l'azione revocatoria fallimentare aggravata ex articolo 67, primo comma, n. 2, della Legge fallimentare, adducendo la anormalità in base, tra l'altro, all'esorbitante ammontare del debito scaduto e alla sopravvenuta modifica delle condizioni di pagamento in origine pattuite.

La tradizionale giurisprudenza di legittimità considerava rilevante, al fine dell'esperibilità della revocatoria aggravata, il solo dato oggettivo delle caratteristiche specifiche del mezzo di pagamento.

Secondo tale indirizzo, potevano considerarsi mezzi normali di pagamento, diversi dal denaro, solo quelli comunemente accettati in sua sostituzione nella pratica commerciale (principalmente assegni circolari e bancari).

Più di recente, è andato però via via consolidandosi un diverso orientamento “intermedio”, che esclude a priori la configurabilità di figure di pagamento intrinsecamente normali o anormali. In questa prospettiva, occorre procedere, ai fini della valutazione in merito alla revocabilità dell'atto, a un'analisi dell'evoluzione in concreto del rapporto intercorso tra il soggetto insolvente e il beneficia-



IL NUOVO

Il rischio è considerare anomale anche forme di pagamento comuni solo perché non previste in origine



LA CONCLUSIONE

Sono revocabili i pagamenti in contanti anche se previsti all'inizio del rapporto

rio del pagamento, come in caso di sopravvenuto mutamento nelle modalità di pagamento, ovvero il consolidamento di una nuova modalità solutoria.

Con la decisione in esame, assunta in pubblica udienza, i giudici di legittimità hanno mutato indirizzo, a fronte degli effetti distorsivi di una linea interpretativa fondata sulla «relativizzazione» delle caratteristiche proprie dell'anomalia solutoria. Il rischio, infatti, è quello di attribuire carattere anomalo anche a forme di pagamento di comune utilizzo nella pratica, solo in ragione del sopravvenuto mutamento delle condizioni in origine pattuite (ad esempio, il pagamento a mezzo di bonifico intervenuto a seguito del mancato buon fine di un assegno bancario in precedenza accettato), circostanza che – come correttamente indicato nel precedente citato – attingono ai profili soggettivi della scienza *decoctionis*, che in questa fattispecie sono presunti.

Di converso, incoerente con le finalità della norma diviene l'esclusione della revocabilità di atti oggettivamente anomali per il sol fatto che gli stessi abbiano rappresentato l'ordinaria modalità di adempimento tra le parti (come nel caso di reiterati pagamenti di ingenti somme a mezzo di denaro contante).